

DEREGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI OGM/TEA: COSA RISCHIANO AZIENDE AGRICOLE E DEL *BREEDING* IN ITALIA

Position paper di



INDICE

INTRODUZIONE.....	3
LE PREOCCUPAZIONI DI PICCOLE AZIENDE DI MIGLIORAMENTO GENETICO E DI AGRICOLTORI E CONTADINI	3
L'EFFETTO DEI BREVETTI SUI COSTITUTORI DI NUOVE VARIETÀ.....	4
L'IMPATTO DEI BREVETTI SUGLI AGRICOLTORI	5
CONCENTRAZIONE DEL MERCATO E RIDUZIONE DELLA BIODIVERSITÀ	5
IMPATTO SUI SETTORI BIO E NON OGM.....	6
LE RICHIESTE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE E DELLA SOCIETÀ CIVILE	6
ALLEGATO I – APPROFONDIMENTI.....	7

INTRODUZIONE

La proposta per un nuovo Regolamento sulle piante prodotte mediante alcune nuove tecniche genomiche (NGT) apre a uno scenario inedito per l'Unione Europea, nel quale potrebbero venire a mancare la tracciabilità, l'etichettatura e la valutazione del rischio per prodotti agricoli e alimentari OGM ottenuti con l'ingegneria genetica. Per quanto siano numerose le potenziali problematiche causate da un tale approccio, questo documento ne analizza una tra le principali: **l'impatto della circolazione non tracciata di risorse genetiche brevettate** nel mercato europeo e negli ecosistemi agricoli. Finora i prodotti delle invenzioni biotecnologiche, ovvero gli organismi geneticamente modificati, sono stati regolati in modo da poter essere rilevabili e identificabili in modo indipendente, così da consentire misure di attribuzione corretta delle responsabilità in caso di contaminazione dei campi e delle filiere OGM-free. L'assunto secondo il quale sia impossibile rilevare e identificare gli OGM prodotti con nuove tecniche genomiche (ribattezzate TEA in Italia), per la loro somiglianza con i prodotti della natura o della selezione convenzionale, sta guidando la proposta di Regolamento UE che non prevede queste salvaguardie. L'impatto di una deregolamentazione, come dimostriamo di seguito, sarebbe irreversibile e potenzialmente rovinoso per il settore agricolo italiano e per quello della selezione e costituzione varietale (*breeding*), composto da piccole e medie imprese che saranno esposte alla concorrenza sleale di aziende agrochimiche e sementiere transnazionali già in possesso di brevetti su processi e prodotti NGT.

LE PREOCCUPAZIONI DI PICCOLE AZIENDE DI MIGLIORAMENTO GENETICO E DI AGRICOLTORI E CONTADINI

Nel dibattito attuale sulla possibile **deregolamentazione delle nuove tecniche genomiche (NGT/TEA) e dei prodotti OGM con esse ottenuti**, le organizzazioni dell'agricoltura contadina e biologica, insieme alle piccole e medie aziende di selezione e miglioramento genetico, esprimono con forza la propria preoccupazione per le conseguenze che potrebbero derivare da una mancanza di regole chiare, in particolare sul tema della **brevettabilità delle varietà vegetali** ottenute con questi metodi.

Anche se ad oggi il dibattito sulla brevettabilità dei prodotti derivati dalle NGT è aperto, è importante ricordare che il problema dei brevetti sulle piante esiste già: nel sistema sementiero attuale vengono già concessi brevetti su geni o sequenze geniche, anche in varietà convenzionali, sfruttando aree grigie della legislazione. Preoccupa ancor di più, quindi, che si parli di deregolamentare le NGT senza definire prima regole chiare sulla brevettabilità, con il rischio concreto di aggravare una situazione già complessa.

L'applicazione diffusa dei brevetti su varietà ottenute con tecniche NGT/TEA – nel caso in cui queste venissero esentate dall'applicazione obbligatoria di adeguate misure di

salvaguardia – potrebbe generare conseguenze rilevanti e critiche per diversi attori della filiera agroalimentare.

L'EFFETTO DEI BREVETTI SUI COSTITUTORI DI NUOVE VARIETÀ

Per chi opera nel campo della selezione varietale e del miglioramento genetico, come avviene per centinaia di aziende di piccola e media scala o dipartimenti universitari in tutta Italia, i rischi di una deregolamentazione dei nuovi OGM/TEA brevettabili sono numerosi.

- **Limite del “privilegio del costitutore”.** Sulle varietà convenzionali si applica principalmente la privativa vegetale (che non è sinonimo di brevetto). In questo caso, altri costitutori o ricercatori possono utilizzare liberamente le varietà vegetali esistenti e protette da privativa per svilupparne di nuove. I brevetti limitano questa libertà, richiedendo ai breeder di ottenere il permesso dal proprietario del brevetto ogni volta che questa contiene un gene o una sequenza di DNA brevettati.
- **Estensione abusiva della portata dei brevetti.** Anche se un *breeder* crea una nuova varietà vegetale *completamente diversa*, se questa contiene un gene brevettato, il titolare del brevetto può ancora rivendicarne i diritti. Il costitutore deve quindi pagare dei diritti (o ottenere una licenza) per commercializzare quella nuova varietà.
- **Impatto sui prodotti commerciali.** La portata del brevetto si estende anche ai prodotti finali venduti (ad esempio semi, frutta o verdura). Se derivano da una varietà brevettata, il titolare del brevetto può far valere i propri diritti anche su quei prodotti.
- **Un brevetto, centinaia di varietà interessate.** Un singolo brevetto può già interessare fino a 300 diverse varietà vegetali. Questo dimostra come un solo brevetto possa limitare drasticamente le risorse genetiche disponibili per i programmi di miglioramento genetico e rallentare a tutti gli effetti l'innovazione..
- **Brevetti multipli su una varietà.** Una singola varietà può essere coperta da più di un brevetto. In questi casi, il *breeder* deve chiedere l'autorizzazione a *ciascun* titolare del brevetto per poter utilizzare quella varietà nei suoi programmi di sviluppo di nuove varietà. Se la nuova varietà che sviluppa contiene ancora qualche caratteristica brevettata, deve anche negoziare una licenza con i rispettivi titolari del brevetto prima di venderla o distribuirla.

Nel complesso, i brevetti su sementi e geni aumentano notevolmente le barriere legali e finanziarie per i piccoli e medi *breeders*. Possono ridurre l'accesso alla biodiversità necessaria per sviluppare varietà vegetali innovative e adattate al territorio e possono portare a costi più elevati sia per i costitutori che per gli agricoltori.

L'IMPATTO DEI BREVETTI SUGLI AGRICOLTORI

- **Dipendenza dalle sementi geneticamente modificate.** A causa di possibili contaminazioni accidentali da varietà brevettate, gli agricoltori rischiano di perdere il diritto di conservare e riutilizzare le proprie sementi, ritrovandosi costretti ad acquistare nuove sementi ogni stagione. Gli agricoltori quindi rischiano di non poter esercitare un diritto che è sancito per legge, cioè quello di poter riutilizzare sementi autoprodotte in azienda.
- **Vulnerabilità legale.** La contaminazione accidentale con tratti brevettati può portare a costose cause legali, soprattutto per gli agricoltori che praticano la selezione delle sementi in azienda.
- **Biopirateria e appropriazione indebita di risorse genetiche e tratti nativi.** Oggi le aziende produttrici di OGM sono obbligate a pubblicare i procedimenti per differenziare un prodotto biotecnologico da un organismo naturale o selezionato con metodi convenzionali. L'abolizione di questo obbligo per i nuovi OGM/TEA permetterebbe a quelle imprese di reclamare la proprietà di piante e sementi non modificate e nemmeno contaminate da OGM, solo perché contengono naturalmente - magari da secoli - un gene o una sequenza di DNA successivamente da loro brevettati.
- **Aumento dei costi:** le sementi geneticamente modificate e brevettate spesso costano molto di più delle sementi convenzionali, riducendo i margini di guadagno – spesso già risicati – degli agricoltori.

CONCENTRAZIONE DEL MERCATO E RIDUZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Il mercato sementiero internazionale è già oggi fortemente concentrato: si configura come un oligopolio in cui 4 grandi aziende controllano il 60–65% del mercato globale delle sementi (Bayer-Monsanto, BASF, Corteva, Syngenta). Questi grandi gruppi non solo dominano la produzione e la distribuzione sementiera, ma detengono la maggior parte dei brevetti relativi a varietà vegetali e possiedono i mezzi per accedere e sviluppare le tecnologie brevettate, comprese quelle legate alle nuove tecniche genomiche (NGT/TEA).

Questa posizione dominante permette loro di brevettare più facilmente nuove varietà e tecnologie, rafforzando ulteriormente il proprio vantaggio competitivo. Se il ricorso ai brevetti dovesse aumentare come esito della deregolamentazione delle NGT/TEA, si rischia di accentuare ulteriormente questa concentrazione.

Un simile scenario avrebbe conseguenze dirette sulla riduzione della biodiversità coltivata disponibile per i *breeders* indipendenti e pubblici. Con l'accesso limitato al materiale genetico e l'aumento di varietà brevettate, si riduce la possibilità di sviluppare nuove varietà adattate ai sistemi agroecologici e biologici, compromettendo la resilienza del sistema agroalimentare.

IMPATTO SUI SETTORI BIO E NON OGM

- **Rischi di contaminazione.** Senza una chiara individuazione o tracciabilità, i produttori biologici e non OGM non saranno in grado di garantire l'assenza di OGM nei loro prodotti e filiere, minacciando la fiducia dei consumatori.
- **Oneri economici.** La potenziale contaminazione comporta ulteriori test, spese legali e danni alla reputazione sul mercato.

LE RICHIESTE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE E DELLA SOCIETÀ CIVILE

In breve, i **brevetti sulle sementi**, in particolare quelli che riguardano le nuove tecniche di editing genomico, possono rimodellare in modo significativo l'agricoltura, limitando i diritti dei costitutori e degli agricoltori, riducendo la biodiversità, aumentando i costi di produzione e creando incertezze legali. Questi fattori minacciano la redditività economica dei mercati biologici e non OGM e rischiano di concentrare ulteriormente il potere sulla produzione alimentare nelle mani di poche grandi aziende. Tali conseguenze non possono essere considerate neutrali rispetto alla direzione di sviluppo del sistema agricolo. Scelte politiche che favoriscono l'oligopolio, oltre a provocare l'aumento del costo delle risorse genetiche, imprimeranno una direzione preferenziale verso sistemi di coltivazione a maggiore dipendenza da input agrochimici e agromeccanici – come trent'anni di storia degli OGM hanno dimostrato – allontanando la transizione agroecologica.

Il governo italiano, i nostri parlamentari europei e tutti i rappresentanti degli enti locali dovrebbero quindi assumere posizioni chiare, pretendendo:

1. **Il mantenimento dell'applicazione della direttiva 2001/18 sugli OGM alle NGT e ai relativi prodotti;**
2. **il rigetto della proposta di deregolamentazione della Commissione Europea;**
3. **lo spostamento dei 9 milioni di euro destinati dalla legge di stabilità alla ricerca sui nuovi OGM/TEA verso programmi di ricerca e sviluppo di varietà resilienti ottenute con selezione partecipativa, metodi convenzionali e non OGM;**
4. **l'obbligo, per le imprese che sviluppano nuovi OGM/NGT/TEA, di pubblicare i relativi metodi di identificazione e rilevamento di tratti geneticamente modificati;**
5. **lo sviluppo di nuovi metodi di identificazione e rilevamento pubblici attraverso programmi di ricerca nazionali ed europei;**
6. **la modifica della direttiva 98/44/CE sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche per vietare l'estensione abusiva della portata dei brevetti a piante che contengono naturalmente sequenze di DNA brevettate.**

ALLEGATO I – APPROFONDIMENTI

INDICE

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE SULLE SEMENTI: STATO DELL'ARTE IN UE	7
2. PRODUZIONE E RIPRODUZIONE DELLE SEMENTI IN ITALIA.....	8
3. LE REGOLE CHE SALTANO CON LA DEREGULATION DEI NUOVI OGM	9
4. PROSPETTIVE DI ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE SEMENTI IN CASO DI DEREGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI OGM	10
5. LE REGOLE NECESSARIE PER TUTELARE PRODUTTORI E PICCOLI E MEDI <i>BREEDERS</i>	11

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE SULLE SEMENTI: STATO DELL'ARTE IN UE

A seguito dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale legati al commercio (**TRIPs**), approvato in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) nel 1994, tutti i paesi membri della WTO accettano che anche gli organismi viventi possano essere oggetto di brevettazione o di protezione tramite sistemi detti "sui generis". Diversamente dal contesto statunitense, dove è possibile ottenere brevetti su varietà di piante e animali, [nell'Unione Europea e in altri 80 paesi](#) si è scelto di optare per sistemi di privativa vegetale, basati sui principi della **Convenzione UPOV**. Questi principi, anche se contrari al pieno esercizio dei diritti degli agricoltori alle sementi, così come definiti nel Trattato Internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) e alla Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano nelle aree rurali (UNDROP), sono più flessibili dei brevetti industriali. Acquisire sementi o piante coperte da privativa costa meno ed è possibile accedere gratuitamente alla varietà vegetale protetta per finalità di ricerca e selezione. In alcuni paesi e in alcune circostanze, come in Italia, gli agricoltori possono anche liberamente riseminare parte del raccolto.

La protezione brevettuale è invece più stringente, obbligando chiunque ad ottenere il materiale coperto da brevetto in licenza dal suo inventore. Questa operazione è in generale più costosa e non scontata. **In UE, la brevettazione del vivente è ammessa solo per le invenzioni biotecnologiche**, cioè gli organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi della [Direttiva 1998/44](#). Essa protegge processi tecnici e prodotti che si basano o utilizzano "materiale biologico", a patto che siano invenzioni nuove, comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale. Il "**materiale biologico**" è definito come "un

materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico". Non si può brevettare un processo "essenzialmente biologico", ovvero un procedimento che consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

La protezione del **brevetto su un materiale biologico** si estende a tutti i materiali biologici con le stesse proprietà che siano da esso derivati mediante qualunque processo di riproduzione o moltiplicazione. La protezione di un **brevetto su un processo di produzione** che utilizza materiale biologico, **si estende al materiale biologico** stesso e a tutto il materiale biologico che ne deriva in caso di riproduzione o moltiplicazione (anche qui, occorre che ne siano preservate le proprietà). La protezione di un **brevetto su un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica** si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

Oggi, ogni domanda di autorizzazione di un alimento o di un mangime geneticamente modificato deve includere [metodi per la sua rilevazione, identificazione e quantificazione](#), **compreso il deposito di materiale genetico di riferimento**. Il rilevamento (detection) si riferisce al 'rinvenimento' di una specifica sequenza bersaglio, senza necessariamente individuare il tipo di evento di manipolazione. L'identificazione (identification) si riferisce alla possibilità di attribuire in modo inequivocabile la sequenza rilevata a un determinato evento GM, ossia specificare che è stata ottenuta tramite specifiche tecniche di modificazione genetica. Il Laboratorio di riferimento dell'Unione Europea per gli alimenti e i mangimi OGM ([EURL GMFF](#)) convalida i metodi verificandone la sensibilità, la specificità, l'accuratezza e l'affidabilità. Questi metodi permettono di distinguere un organismo modificato con materiale biologico brevettato da un organismo naturale o selezionato con metodi convenzionali che contiene un tratto genetico simile o identico e non brevettabile. Ciò significa che, se gli obblighi di pubblicazione dei metodi di identificazione e rilevamento verranno eliminati per i nuovi OGM oggetto del regolamento in discussione, si potrà verificare **l'estensione abusiva della portata dei brevetti** a risorse genetiche già esistenti o addirittura contenute in parenti selvatici delle colture alimentari. Da ciò potranno scaturire **cause legali per appropriazione indebita di organismi brevettati** ai danni di agricoltori e aziende di riproduzione delle sementi e di creazione varietale. I primi rischiano sanzioni economiche e il sequestro del raccolto. Le seconde, per evitare contenziosi, dovranno condurre costose e complesse ricerche nei database di brevetti per assicurarsi di non lavorare con materiale genetico coperto da proprietà intellettuale. La maggior parte delle aziende di *breeding* italiane ed europee non ha i mezzi economici e tecnici per svolgere questo compito.

2. PRODUZIONE E RIPRODUZIONE DELLE SEMENTI IN ITALIA

Non esistono dati strutturati in grado di restituire le dimensioni e la dinamicità del settore del breeding italiano. Tuttavia, la scala e l'importanza della conservazione, selezione e riproduzione della biodiversità agricola si può desumere da alcuni numeri.

La moltiplicazione di sementi certificate in Italia ha totalizzato circa [577 mila tonnellate nel 2024](#), in crescita rispetto al 2023 e in linea con il 2022. I terreni per la moltiplicazione raggiungono i 218 mila ettari, un quarto dei quali solo in Emilia Romagna (51 mila ettari). Altre regioni vocate sono Puglia (26 mila), Marche (21,5 mila), Veneto e Sicilia (18 mila ciascuna). Intorno a questo settore fiorisce un comparto di riproduzione delle piante che, secondo Unioncamere (codice ATECO 01.30.00), conta 3.414 aziende attive, soprattutto vivai. Le aziende che vendono sementi (codice ATECO 46.21.22), sono invece 960. La maggior parte del comparto sementiero italiano produce per il mercato interno: il segmento delle piante da orto è [particolarmente vivace](#), tanto da piazzare l'Italia nella posizione di leader europeo. In questo quadro, solo una trentina di aziende di costituzione varietale fanno parte di Assosementi, associazione di categoria da poco aperta anche ai vivaisti, che [rappresenterà 200 soci e un fatturato complessivo di 1,2 miliardi di euro](#).

Molte realtà rimangono quindi fuori dal cappello di Assosementi, che sostiene la deregolamentazione dei nuovi OGM e accoglie fra i soci le sussidiarie italiane delle più grandi multinazionali agrochimiche.

Allo stesso modo, un numero altissimo di agricoltori continua a riprodurre le proprie sementi, acquistandole solo saltuariamente sul mercato. Secondo statistiche di Assosementi, **l'impiego di seme non certificato per alcune specie come il frumento duro** (che copre il 40% delle superfici a cereali nel nostro paese per circa 1.2 milioni di ettari) **resta vicino al 50%. Gli agricoltori, dunque, abbattano i costi sempre più insostenibili degli input riproducendo le proprie sementi.** L'avvento di OGM brevettati senza obbligo di tracciabilità potrebbe costringerli ad affrontare cause legali in caso di contaminazione, con il rischio molto concreto di doversi poi rifornire di semente geneticamente modificata troppo costosa per consentire loro di restare sul mercato.

3. LE REGOLE CHE SALTANO CON LA DEREGULATION DEI NUOVI OGM

Di chi è oggi la responsabilità per la contaminazione di campi limitrofi tramite OGM? La risposta non è univoca. In UE domina la frammentazione, poiché non esiste un regime di responsabilità unico e armonizzato. Le regole dipendono in larga misura dalle legislazioni nazionali, anche se il diritto dell'UE fornisce alcuni quadri e principi:

Secondo la Direttiva 2001/18 sul rilascio in ambiente di organismi geneticamente modificati:

- gli Stati membri devono prendere **misure appropriate per evitare effetti avversi** sulla salute umana e l'ambiente derivanti dalla coltivazione di OGM
- Occorrono **regole di coesistenza**, che permettano la produzione alimentare con forme di agricoltura non OGM. Gli stati membri decidono come implementare la coesistenza, ad esempio tramite le distanze di isolamento, le zone cuscinetto o in certi casi anche il divieto di coltivazione.

Altro riferimento è la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, che:

- si applica in casi di danno ambientale causato da OGM, come ad esempio un **danno alla biodiversità**;
- istituisce il principio “**chi inquina paga**”;
- non sempre garantisce la copertura delle **perdite economiche** agli agricoltori contaminati da OGM, perché occorre chiaramente dimostrare il “danno ambientale” così come definito dalla Direttiva.

Poiché l'UE ha lasciato i regimi di responsabilità civile ai singoli paesi, esiste un mosaico di norme nazionali. Alcuni stati (come la Germania) hanno creato fondi di compensazione per gli OGM o meccanismi assicurativi per gestire le controversie sulla contaminazione e risarcire gli agricoltori colpiti. **Paesi come l'Italia ne vietano la coltivazione anche per la complessità di gestire questa materia.** Da noi, le regioni hanno l'autorità di emanare e applicare misure di coesistenza. La responsabilità per la contaminazione da OGM in Italia ricade sulla parte che ha violato tali regole, ma i meccanismi di implementazione e risarcimento variano da regione a regione.

Nei paesi dove non esistono leggi specifiche, i casi di contaminazione possono ricadere nell'ambito della normativa generale sulla responsabilità civile. Questo di solito significa che:

- l'onere della prova è invertito ed è quindi a carico dell'agricoltore che ha subito il danno;
- questi deve dimostrare il nesso di causalità e la negligenza o la colpa dell'azienda che lo ha danneggiato;
- ottenere la prova può essere difficile e costoso.

Questo è lo scenario cui gli agricoltori italiani ed europei che non coltivano OGM dovranno far fronte in caso di deregolamentazione dei nuovi OGM / TEA.

Per le aziende di breeding il pericolo è sostanzialmente identico. Una [decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti](#) (EPO) dello scorso anno, ha mostrato che **un'azienda può brevettare tratti genetici ottenuti tramite processi biotecnologici e interdire l'accesso alle piante** che li contengono naturalmente o in cui gli stessi tratti vengono ottenuti con selezione convenzionale. L'eventuale liberalizzazione delle NGT potrebbe causare la moltiplicazione di casi simili in Europa.

4. PROSPETTIVE DI ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE SEMENTI IN CASO DI DEREGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI OGM

Al 2023, secondo l'[Annuario dell'agricoltura del CREA](#) il costo di sementi e piantine per gli agricoltori ha totalizzato 2,1 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Si tratta di sementi convenzionali, meno costose di quelle geneticamente modificate. Secondo l'ultimo rapporto del Dipartimento USA dell'Agricoltura, tra il 1990 e il 2020 i prezzi

delle sementi con caratteri geneticamente modificati sono aumentati del 463%, rispetto a un aumento dei prezzi delle sementi non OGM di circa il 120%. La crescita è da imputare ai più alti costi di ricerca e sviluppo scaricati a valle della filiera dalle imprese. Una deregolamentazione degli OGM/TEA potrebbe avere lo stesso effetto in Europa, oltre ad intensificare la concentrazione dell'offerta. Oggi, appena quattro aziende controllano oltre il 60% del mercato delle sementi a livello mondiale: Bayer-Monsanto, Corteva, ChemChina-Syngenta e BASF.

Sdoganare le NGT, inoltre, non permetterà di ridurre drasticamente tempi di sviluppo di nuove varietà, né si tratta di processi economicamente competitivi. I costi del breeding convenzionale per ottenere una nuova varietà vanno dalle centinaia di migliaia di euro a qualche milione. I tempi oscillano da 8-10 anni (o più per alcune piante). Secondo [un sondaggio del 2019 che ha coinvolto 99 esperti del settore biotecnologico](#), lo sviluppo di un tratto genetico tramite New Genomic Techniques, dal laboratorio al mercato, in condizioni di piena deregolamentazione, impiegherebbe **minimo 5 anni e costerebbe 10,5 milioni di euro**, il 62% dei quali impiegati in ricerca e sviluppo. Finora, questa previsione si è però rivelata ottimistica. A 13 anni dalla scoperta della tecnologia più recente e promettente per il *genome editing* (CRISPR-Cas), nessun prodotto ha raggiunto la commercializzazione su vasta scala nel mondo.

5. LE REGOLE NECESSARIE PER TUTELARE PRODUTTORI E PICCOLI E MEDI *BREEDERS*

Le istituzioni riunite nel Trilogo in corso sembrano disposte a discutere di una possibile tracciabilità documentale. Ma sarebbe un grave errore fermarsi qui. La tracciabilità non si limita all'obbligo di etichettatura della semente e della relativa documentazione di accompagnamento. Non c'è modo di controllare la veridicità di queste informazioni senza un **obbligo di pubblicazione dei processi per il rilevamento e l'identificazione delle modifiche genetiche ottenute tramite le NGT** (attualmente previsto dalla Direttiva 2001/18 per gli OGM). Questi processi sono necessari per verificare in modo indipendente la presenza di tratti brevettati derivanti dalle NGT in sementi, piante e prodotti alimentari.

La pubblicazione dei metodi di identificazione e rilevamento è dunque **essenziale (oltre che per la sicurezza dei consumatori) per proteggere gli agricoltori, i produttori di sementi e gli operatori dei settori della trasformazione e della distribuzione** contro la contaminazione e il rischio di abusi del diritto di proprietà intellettuale. Il rilevamento e l'identificazione delle modifiche genetiche sono gli unici strumenti per **difendersi da querele temerarie** per contraffazione in seguito a eventi di contaminazione accidentale, o dall'estensione abusiva della portata dei brevetti su piante e tratti nativi.

Senza la pubblicazione dei metodi di rilevamento e identificazione, sarà impossibile per gli agricoltori dimostrare di non aver utilizzato sementi brevettate, che i tratti delle loro sementi contadine o tradizionali differiscono da qualsiasi tratto brevettato, o che le loro colture siano state contaminate. I piccoli agricoltori e i *breeders* non sono in grado di effettuare il sequenziamento genetico dei loro semi per verificare se contengono DNA brevettato. I

rischi economici, in un contesto di deregulation delle NGT, sono dunque estremamente elevati. Poche aziende dominanti potrebbero esercitare un potere ancora più pervasivo sulle scelte produttive degli agricoltori e **tagliare fuori dal mercato le piccole aziende sementiere e di miglioramento genetico.** Ciò esporrebbe maggiormente i produttori europei alle fluttuazioni globali dei prezzi, con effetti quali l'aumento dei loro costi di produzione, la riduzione della biodiversità coltivata alle poche specie geneticamente modificate con tratti di interesse commerciale e, in definitiva, la crescita dei rischi di fallimento aziendale in un contesto di crescente crisi climatica.

Al momento, [esistono già metodi](#) per [identificare e rilevare DNA](#) modificato tramite New Genomic Techniques. Altri sono in corso di sviluppo tramite due progetti finanziati proprio dall'Unione Europea ([Darwin](#) e [Detective](#)). Sarebbe schizofrenico deregolamentare i nuovi OGM mentre si spendono fondi pubblici per trovare nuovi modi di rintracciarli nell'ambiente e nel mercato. Gli stessi laboratori di analisi [chiedono](#) sia dato tempo e risorse alla ricerca.

Per queste ragioni, è indispensabile rigettare la proposta di deregolamentazione dei nuovi OGM/TEA e mettere in campo tutte le misure necessarie per consentire agli stati di vietarne la coltivazione, assicurarne una più approfondita valutazione del rischio, la piena tracciabilità e l'etichettatura del prodotto finale.

Accanto alla tracciabilità documentale, metodi di rilevamento e identificazione obbligatori per le piante NGT rappresenterebbero [un grande sollievo per l'industria alimentare](#), che potrebbe contare su metodi analitici che consentirebbero di sapere se nuovi OGM sono presenti nelle sue catene di approvvigionamento e organizzare il ritiro di prodotti dal mercato.